

Originale

COMUNE DI LA THUILE
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Tel. 0165.88.41.08
Fax 0165.88.46.41

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di aprile alle ore ventitre e minuti zero in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita:

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Orlandi Carlo - Sindaco	Si
Stammelluti Francesco - Vice Sindaco	Si
Granier Monica Maria - Assessore	Si
Milano Piergiorgio - Assessore	Si
Martinet Valentina - Assessore	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Pietro MARTINI.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Pietro MARTINI)
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Pietro MARTINI)
Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE (Pietro MARTINI)
	F.TO (Pietro MARTINI)

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate ma che lo stesso comma 676 prevede che il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

VISTO il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario predisposto dall'Autorità di SubATO la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, una tariffa determinata in base alla superficie dell'immobile e una tariffa unitaria che non tenga conto del numero di occupanti al fine di evitare di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *taxe di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999,

nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione n. 41/2013 avevano già recepito tale nuova impostazione al fine di evitare che l'applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultassero troppo gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario mantenere la stessa impostazione della Tares 2013 per calmierare gli aumenti che deriverebbero nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,76	28,16
2 componenti	0,81	65,72
3 componenti	0,85	84,50
4 componenti	0,88	103,28
5 componenti	0,91	136,14
6 o più componenti	0,93	159,61

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota variabile (€/mq/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	0,37
2. Campeggi, distributori carburanti	1,25	0,44
3. Stabilimenti balneari	0,68	0,38
4. Esposizioni, autosaloni	0,55	0,36
5. Alberghi con ristorante	1,93	0,52
6. Alberghi senza ristorante	1,50	0,47
7. Case di cura e riposo	1,80	0,50
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,85	0,51
9. Banche ed istituti di credito	0,99	0,41
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,70	0,75
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,50	0,70
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,60	0,50
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66	0,49
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,77	0,39
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25	0,55
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,05	0,85
17. Bar, caffè, pasticceria	4,8	0,75
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,20	0,70
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,80	0,72
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,05	0,99
21. Discoteche, night club	1,88	0,51

UtENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI E UNITÀ TENUTE A DISPOSIZIONE DEI RESIDENTI

tariffa unitaria	quota tariffaria a metro quadro
€ 84,50	€ 0,85

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
------------	---------	-----------

	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 gennaio anno seguente

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio comunale del 22/04/2014 n. 15;

ATTESA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della L.R. 54/98 e ai sensi dell'articolo 20 comma 3 dello Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione della G.C. n° 10 del 18/02/2014 con la quale si attribuivano i centri di responsabilità di spesa rappresentativi delle quote di bilancio di cui all'art. 46 della L.R. 54/98 e si assegnavano i programmi ed i progetti costituenti la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

VISTO il Bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio 2014, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/02/2012 con provvedimento n. 4;

VISTI i Regolamenti comunali vigenti relativi a:

- ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla G.C. con deliberazione n. 107 del 23.05.2007;
- contabilità approvato dal C.C. con Deliberazione n. 33 del 23.12.2011 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri, le attestazioni ed i visti ai sensi dell'art.49 bis della Legge Regionale 54/98;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota ordinaria	9,4 per mille
Aliquota attività produttive (cat. C1, C3, A10)	7,6 per mille
Aliquota fabbricati produttivi di categoria D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aree edificabili	7,6 per mille
Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado con atto o scrittura privata registrati che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di €500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove	Assimilate alle abitazioni principali

utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.	
Immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, per un minimo di 5 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno e solo per i mesi di effettiva locazione, a condizione che copia dei suddetti contratti venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale.	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito con atto o scrittura privata registrati, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza.	4,6 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,76	28,16
2 componenti	0,81	65,72
3 componenti	0,85	84,50
4 componenti	0,88	103,28
5 componenti	0,91	136,14
6 o più componenti	0,93	159,61

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota variabile (€/mq/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	0,37
2) Campeggi, distributori carburanti	1,25	0,44
3) Stabilimenti balneari	0,68	0,38
4) Esposizioni, autosaloni	0,55	0,36
5) Alberghi con ristorante	1,93	0,52
6) Alberghi senza ristorante	1,50	0,47
7) Case di cura e riposo	1,80	0,50
8) Uffici, agenzie, studi professionali	1,85	0,51
9) Banche ed istituti di credito	0,99	0,41
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,70	0,75
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,50	0,70
12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,60	0,50

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66	0,49
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,77	0,39
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25	0,55
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,05	0,85
17) Bar, caffè, pasticceria	4,8	0,75
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,20	0,70
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	3,80	0,72
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,05	0,99
21) Discoteche, night club	1,88	0,51

Utenze domestiche non residenti e unità tenute a disposizione dai residenti

tariffa unitaria	quota tariffaria a metro quadro
€ 84,50	€ 0,85

- a. di stabilire che per le pertinenze delle unità immobiliari viene applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
- b. per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- **di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 gennaio anno seguente

- **di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di gennaio dell'anno successivo;
- **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente
(Carlo ORLANDI)

Il Segretario Comunale
(Pietro MARTINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Attesto che copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 24/04/2014 , ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della stessa legge.

La Thuile , lì 24/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
